

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1708/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1986 — 30 giugno 1987) .....** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1709/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli .....** 4
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1710/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune .....** 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1711/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità .....** 10
- Regolamento (CEE) n. 1712/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....
- Regolamento (CEE) n. 1713/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1714/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 143/86 che deroga al regolamento (CEE) n. 3061/84 per quanto concerne i termini per la presentazione delle dichiarazioni di coltura relativa agli olivi per la campagna di commercializzazione 1985/1986 .....** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1715/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni .....** 19

★ Regolamento (CEE) n. 1716/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione .....	20
★ Regolamento (CEE) n. 1717/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che stabilisce le date della campagna di commercializzazione 1986/1987 per le ciliegie sciroppate .....	22
★ Regolamento (CEE) n. 1718/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che limita, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate .....	23
★ Regolamento (CEE) n. 1719/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di ciliegie e l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate .....	25
Regolamento (CEE) n. 1720/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1575/86 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità .....	27
Regolamento (CEE) n. 1721/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 142/86 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate .....	30
Regolamento (CEE) n. 1722/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano .....	31
Regolamento (CEE) n. 1723/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine .....	33
Regolamento (CEE) n. 1724/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	35
Regolamento (CEE) n. 1725/86 della Commissione, del 2 giugno 1986, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1795/85 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi .....	36

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

86/199/CEE :

★ Ottava direttiva della Commissione, del 26 marzo 1986, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, IV, e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici .....	38
--	----

86/200/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 12 maggio 1986, che istituisce un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura .....	46
---	----

---

**Rettifiche**

★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU n. L 352 del 30.12.1985) .....	48
★ Rettifica della decisione 86/19/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi (GU n. L 29 del 4.2.1986) .....	48

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/86 DEL CONSIGLIO**

**del 26 maggio 1986**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1986 — 30 giugno 1987)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la pesca delle anguille in alcuni centri di produzione della Comunità è stata proibita o resa impossibile; che questo fatto ha provocato una diminuzione della produzione comunitaria delle anguille in generale ed in particolare per quanto riguarda le anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, destinate ad essere trasformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04; che un particolare incremento di tale produzione è possibile in due Stati membri, senza però soddisfare l'intero fabbisogno della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento di tali anguille per le industrie di trasformazione della Comunità dipende attualmente in gran parte dalle importazioni; che è quindi opportuno sospendere totalmente dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987 l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione entro limiti quantitativi appropriati; che l'adozione di una tale misura comunitaria non appare suscettibile di causare pregiudizio alla produzione comunitaria;

considerando che gli attuali fabbisogni non coperti dalla produzione comunitaria, da soddisfare con importazioni, possono essere valutati in 5 250 tonnellate per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1987; che è quindi opportuno aprire, per tale periodo, un contingente tariffario per le anguille in questione alle condizioni qui sopra indicate; che la fissazione a questo livello del volume contingente non esclude, tuttavia, un aggiustamento durante il periodo contingente;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per

quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che nella fattispecie si tratta di prodotti specifici per i quali le statistiche disponibili non danno informazioni sulla situazione del mercato; che quindi non è possibile fissare una ripartizione del volume contingente fra gli Stati membri basata unicamente sull'evoluzione delle importazioni delle anguille in questione nel corso degli ultimi anni; che tuttavia, secondo le previsioni del fabbisogno di ciascuno Stato membro, la partecipazione iniziale al volume contingente può essere fissata secondo quanto indicato all'articolo 2;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di tale situazione ed evitare ogni discontinuità è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro tutte le volte che la riserva lo consenta quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente utilizzata entro i limiti in cui lo consente la riserva; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare essere posta in grado di seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987, un contingente tariffario comunitario di 5 250 tonnellate è aperto per le anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 della tariffa doganale comune.

Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Entro i limiti di tale contingente tariffario il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Entro i medesimi limiti la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 4 800 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987 ammontano ai seguenti quantitativi:

	(tonnellate)
Benelux	1 783
Danimarca	856
Germania	1 897
Francia	67
Regno Unito	197

2. La seconda parte, pari a 450 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato

procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione ritrasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Tale procedura continua ad essere applicata fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse potrebbero non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, o dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1987.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° maggio 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1987, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° maggio 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.

*Articolo 6*

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 maggio 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in virtù dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione

man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate secondo le modalità di cui al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1709/86 DEL CONSIGLIO****del 26 maggio 1986****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, negli altri casi, siano sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo, fissandone

il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 1986 per i prodotti di cui alla tabella I,
- dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987 per i prodotti di cui alla tabella II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

## ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 B I e) 1	Spinaroli ( <i>Squalus acanthias</i> ), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	6
ex 03.01 B I y)	Lutianido ( <i>Lutjanus campechanus</i> )	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
ex 03.01 A I b)	Salmoni congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
03.01 B I g) 2	Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi	4
ex 03.01 B I g) 2	Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'affumicatura (a)	0
ex 03.01 B I y)	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
ex 03.01 B I y)	Ciclotteri ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
ex 03.01 C	Lattimi di pesce, congelati, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico (DNA) (a)	0
ex 03.01 C	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 03.02 A I f)	Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'affumicatura o all'essiccamento o all'inscatolamento (a)	9
ex 03.02 A II d)	Filetti di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), salati o in salamoia, destinati all'affumicatura o all'essiccamento o all'inscatolamento (a)	10
ex 03.02 C	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 03.03 A IV c)	Gamberetti della varietà Royal Red ( <i>Haliporoides sibogae</i> o <i>Hymenopenaeus sibogae</i> ) pelati e surgelati, destinati all'industria della trasformazione per la preparazione di prodotti della voce 16.05 (a) (c)	0
ex 03.03 A V b)	« Krill » destinato alla trasformazione (a)	0
ex 07.03 E	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	0
ex 07.04 B	Funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, dissecati, disidratati o evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (a) (c)	0
ex 07.05 B I	Fagioli bianchi, secchi, della specie <i>Phaseolus vulgaris</i>	0
ex 08.01 A	Datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione, esclusa la fabbricazione d'alcool (a)	0
ex 08.01 A	Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (a)	0
ex 08.08 F I	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpum canadense</i> , freschi	0
ex 08.09	Frutti della rosa canina, freschi	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi %
08.10 ex B, C e ex D	Frutti delle specie <i>Vaccinium</i> , anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	0
ex 08.10 D	Frutti della rosa canina, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zucchero	0
ex 08.10 D	Datteri, congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione d'alcole (a)	0
ex 15.07 D I b) 2	<p>Olio di soia purificato presentato in flaconi di vetro. Ciascun flacone contiene 10 litri d'olio di soia purificato contenente in peso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— al minimo 8,5 % e al massimo 12 % di esteri dell'acido palmitico ;</li> <li>— al minimo 2,5 % e al massimo 4,7 % di esteri dell'acido stearico ;</li> <li>— al minimo 22,4 % e al massimo 29 % di esteri dell'acido oleico ;</li> <li>— al minimo 46,6 % e al massimo 53,7 % di esteri dell'acido linoleico ;</li> <li>— al minimo 7,4 % e al massimo 11 % di esteri dell'acido linolenico ;</li> </ul> <p>e d'un tenore :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimole per kg d'olio ;</li> <li>— in fosfalipidi corrispondente ad un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per g d'olio</li> </ul> <p>L'olio di soia sopra descritto è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili (a)</p>	8 con riscossione massima di 125 ECU per 100 kg peso netto + un importo di compensazione previsto in talune condizioni
ex 16.04 A II	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia	0
ex 16.04 B I	Salmoni destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
ex 16.05 A	Granchi della specie « King » ( <i>Paralithodes Camchaticus</i> ), « Hanasaki » ( <i>Paralithodes brevipes</i> ), « Kegani » ( <i>Erimacrus isenbecki</i> ), « Queen » e « Snow » ( <i>Chionoecetes spp.</i> ), « Red » ( <i>Geryon quinquedens</i> ), « Rough stone » ( <i>Neolithides asperrimus</i> ), <i>Lithodes antarctica</i> , « Mud » ( <i>Schylle serrata</i> ), « Blue » ( <i>Portunus spp.</i> ), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto di 2 kg o più	0
ex 16.05 B	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o salse (a) (b)	10
ex 23.07 A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
- selezionatura,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

(c) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1710/86 DEL CONSIGLIO****del 26 maggio 1986****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole e destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato, è attualmente insufficiente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario a prodotti che soddisfino certi criteri di presentazione e destinazione, aprire detto contingente per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1986 e fissarne il volume a 1 500 tonnellate, quantitativo corrispondente al fabbisogno di importazioni dai paesi terzi durante questo periodo, nonché il dazio contingente a 10 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'egualianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di

importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza dai paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri della Comunità a dieci e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale e così pure quello dei nuovi Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 1 330 tonnellate;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di un diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato <sup>(1)</sup>, della sottovoce ex 20.06 B I e) 2 bb) della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 10 % nel limite di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 1 330 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1986, ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

(in tonnellate)

Benelux	5
Danimarca	5
Germania	1 080
Grecia	50
Francia	11
Irlanda	5
Italia	169
Regno Unito	5

2. La seconda parte, di 170 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro quale figura all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

<sup>(1)</sup> Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 15 novembre 1986, la parte non utilizzata della loro quota iniziale che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 1° novembre 1986. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 novembre 1986 il totale delle importazioni effettuate fino al 1° novembre 1986 e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro il 20 novembre 1986 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantirsi che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ammessi al beneficio del contingente tariffario comunitario, abbiano la destinazione che è loro assegnata.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

4. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

*Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/86 DEL CONSIGLIO**

del 26 maggio 1986

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile; che, a norma di detto accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire il 1° settembre di ogni anno un contingente tariffario comunitario annuo in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento, ripartito come segue:

- a) 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- c) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei prodotti compresi nelle voci 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune;

considerando che, per facilitare la gestione di tale contingente tariffario, è stato deciso di rinunciare all'assegnazione provvisoria di un importo contingente per ciascuna delle tre categorie di lavorazioni summenzionate; che occorre pertanto aprire, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1987, il contingente in questione, secondo le modalità previste dall'accordo precisato, quale risulta dopo le modifiche apportatevi e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale<sup>(1)</sup>, in particolare dell'articolo 2, e delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari<sup>(2)</sup>;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuato di tutti gli interessati al contingente in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento del contingente stesso, dell'aliquota prevista dal medesimo a tutte le reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare atto a rispettare il carattere comunitario di detto contingente, tenendo conto dei principi summenzionati; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti, senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi in questi Stati membri, permettendo a questi ultimi di prelevare le quantità adeguate dalla riserva comunitaria;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri, è necessario dividere in due parti l'importo contingente globale di 1 870 000 ECU, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando è esaurita una delle loro quote iniziali, nonché l'eventuale fabbisogno di altri Stati membri per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non sia stata assegnata una quota iniziale; che, per garantire agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima quota del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, ossia 1 640 000 ECU;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è opportuno che, dopo avere utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, ciascuno Stato membro proceda al prelievo di una quota supplementare della riserva; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino a quando lo permette la riserva; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingente sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Nel periodo 1° settembre 1986 — 31 agosto 1987 viene aperto un contingente tariffario comunitario di 1 870 000 ECU di valore aggiunto per merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencati:

- a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- b) torcitura o filatura, ritorcitura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune:

58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05

58.05 Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06

58.07 Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci

58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi

60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza.

2. Per l'applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue:

- a) per « trattamenti di perfezionamento »:

— a norma del paragrafo 1, lettere a) e c): il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock,

l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

- a norma del paragrafo 1, lettera b): la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

- b) per « valore aggiunto »: la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all'atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

Entro questo stesso limite, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione.

4. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

La prima parte, che corrisponde ad un importo di 1 640 000 ECU, viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo precitato; le quote parti, fatto salvo l'articolo 6, sono valide dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1987:

	(in ECU)
Benelux:	20 000
Germania:	1 080 000
Francia:	520 000
Italia:	20 000

2. La seconda parte pari a 230 000 ECU costituisce una riserva comunitaria.

#### Articolo 3

Se un importatore annuncia reimportazioni imminenti dei prodotti in questione in un altro Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

#### Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 6, risulta utilizzata in misura non inferiore al 90 %, detto Stato membro procede immediatamente mediante notifica alla Commissione e compatibilmente con l'entità della riserva, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la seconda quota prelevata, esso procede, alle condizioni previste dal paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la terza quota prelevata, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Lo stesso procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 5

Ciascuna delle quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 è valida sino al 31 agosto 1987.

#### Articolo 6

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferiscono alla riserva entro il 1° luglio 1987 la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1987 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 1987 l'importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché,

eventualmente, la frazione della loro quota iniziale da essi versata nella riserva.

#### Articolo 7

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2, 3 e 4, e, non appena le pervengono le notifiche, provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva.

Entro il 5 luglio 1987 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

#### Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle reimportazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulla loro quota.

#### Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 maggio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/86 DELLA COMMISSIONE**

del 2 giugno 1986

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 maggio 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	10,31	169,83
10.01 B II	Frumento duro	31,61	215,41 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	48,52	153,19 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	43,38	163,56
10.04	Avena	82,54	161,37
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	151,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	43,38	45,14 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	—	159,42 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	30,25	253,58
11.01 B	Farine di segala	83,75	230,28
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,83	347,72
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	29,56	270,76

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1713/86 DELLA COMMISSIONE**

**del 2 giugno 1986**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione <sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 maggio 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

## ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	4,66	4,66	3,07
10.01 B II	Frumento duro	0	9,42	9,42	22,40
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	9,47	9,44	12,66
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	6,51	6,51	4,30

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	8,29	8,29	5,46	5,46
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	6,20	6,20	4,08	4,08
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	16,86	16,80	22,53	22,53
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	12,60	12,56	16,84	16,84
11.07 B	Malto torrefatto	0	14,68	14,63	19,62	19,62

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1714/86 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 143/86 che deroga al regolamento (CEE) n. 3061/84 per quanto concerne i termini per la presentazione delle dichiarazioni di coltura relativa agli olivi per la campagna di commercializzazione 1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 19,considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione <sup>(4)</sup>, gli olivicoltori devono presentare la dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 non oltre il 30 novembre di ogni campagna, mentre le associazioni di produttori o le loro unioni devono presentare le dichiarazioni di coltura dei loro membri entro e non oltre il 31 dicembre di ogni campagna; che per la campagna di commercializzazione 1985/1986 questi termini sono stati prorogati dal regolamento (CEE) n. 143/86 della Commissione <sup>(5)</sup>; che dall'esperienza acquisita è risultato che la proroga accordata non è

sufficiente, tenuto conto dell'entità delle modifiche da apportare, per dare agli olivicoltori o alle associazioni di produttori o alle loro unioni la possibilità di presentare la dichiarazione di coltura nei termini previsti; che è pertanto opportuno prorogare nuovamente tali termini;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 143/86 le date « 31 gennaio 1986 » e « 28 febbraio 1986 » sono sostituite, rispettivamente, da « 31 luglio 1986 » e da « 31 ottobre 1986 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.<sup>(5)</sup> GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1715/86 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 1562/85, per quanto riguarda la concessione della compensazione finanziaria per i limoni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/86 della Commissione, ha ridotto dall'85 al 40 % la quantità di limoni d'origine comunitaria acquistata al prezzo d'acquisto minimo che può fruire della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 senza che occorra fornire la prova che il prodotto finito è stato venduto fuori d'Italia ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei

prodotti trasformati a base di limoni <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3416/85 <sup>(4)</sup>, deve essere ritoccato in funzione della nuova percentuale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, l'aliquota dell'85 % è sostituita da quella del 40 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.<sup>(3)</sup> GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 15.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1716/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che fissa, per la campagna 1986/1987, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1986/1987 con regolamento (CEE) n. 1352/86 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2, e dell'articolo 305, punto 2, dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo viene ravvicinato al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna ovvero in Portogallo;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi alla prima parte della campagna 1986/1987; che occorre pertanto derogare alle date previste dal

regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1986/1987, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
11,21	11,76	20,03

2. Il prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

*Articolo 2*

Per la campagna 1986/1987, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
2,86	3,41	11,68

*Articolo 3*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti per la prima parte della campagna 1986/1987 possono essere stipulati fino al 31 luglio 1986.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1562/85, le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1986.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1985, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1717/86 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1986****che stabilisce le date della campagna di commercializzazione 1986/1987 per le ciliegie sciroppate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, nell'ambito del regime di aiuti alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il trasformatore deve pagare al produttore, per la materia prima, un prezzo non inferiore a un determinato prezzo minimo; che tali prezzi devono essere calcolati prendendo in considerazione i prezzi praticati per la frutta fresca nel settore ortofrutticolo;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede che la campagna di commercializzazione delle ciliegie sciroppate inizia il 10 maggio; che i tassi di conversione applicabili nel settore agricolo sono modificati per le ciliegie sciroppate con decorrenza dal 12 maggio 1986; che, per motivi economici, i tassi modificati devono essere applicati per la

campagna di commercializzazione 1986/1987; che, a tale scopo, l'inizio della campagna di commercializzazione deve essere postposto al 12 maggio 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86, la campagna di commercializzazione 1986/1987 per le ciliegie sciroppate che rientrano nella sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune si estende dal 12 maggio 1986 al 9 maggio 1987.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/86 DELLA COMMISSIONE**

del 2 giugno 1986

**che limita, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 485/86<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato a rispettivamente 28 272 t e di 51 282 t i quantitativi di ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate, nonché di marasche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto; che occorre prevedere disposizioni per disciplinare la distribuzione di tali quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione;

considerando che, a tale scopo, è opportuno assumere come base i dati relativi ai quantitativi totali prodotti negli ultimi tre anni;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 461/86, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>, nel caso in cui un prezzo minimo della materia prima non sia stato fissato anteriormente al primo ravvicinamento dei prezzi, il prodotto finito ottenuto da tale materia prima non beneficia dell'aiuto alla produzione; che, di conseguenza, non viene pagato nessun aiuto alla produzione durante il periodo transitorio per le ciliegie sciroppate ottenute da marasche coltivate in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato:

- a) nel caso delle ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 80,38 %;
- b) nel caso delle marasche sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 77,13 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1984/1985, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale trasformato durante le campagne di commercializzazione 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986.

Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione:

- a) 1984/1985, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986;
- b) 1985/1986, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in detta campagna.

Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di ciliegie sciroppate ottenuto rispettivamente da ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci e da marasche, che è stato comunicato alle autorità competenti e da queste approvato.

3. Il quantitativo totale prodotto di cui al paragrafo 2 non comprende le marasche sciroppate ottenute da ciliegie raccolte in Spagna o in Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1719/86 DELLA COMMISSIONE**

del 2 giugno 1986

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di ciliegie e l'importo dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(2)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfaitariamente;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna ed in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti dev'essere determinato in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il

periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(3)</sup>; che, in conseguenza del disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le ciliegie sciroppate ottenute dalle marasche coltivate in Spagna e in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare al produttore per le ciliegie e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle ciliegie sciroppate

sono quelli che figurano in allegato.

*Articolo 2*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro deve fornire allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione, la prova che il prezzo minimo da pagare al produttore è stato pagato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

## ALLEGATO

## Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci destinati alla trasformazione in ciliegie sciroppate	40,812	58,341	58,341
Marasche destinate alla fabbricazione di ciliegie sciroppate	—	—	58,341

## Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in :		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Ciliegie duracine ed altre ciliegie dolci sciroppate :			
a) non snocciolate	1,788	14,927	14,927
b) altre	1,987	16,585	16,585
Marasche sciroppate :			
a) non snocciolate	0	0	13,766
b) altre	0	0	16,585

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1720/86 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 1575/86 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1575/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, sono stati messi in vendita, per essere trasformati, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che occorre tener conto di determinate possibilità supplementari di smercio per le carni detenute da taluni organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1575/86 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:  
— 20 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate prima del 1° gennaio 1985.
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 22.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (tonelada)	Precio de venta (ECUS/100 kg) (1) Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreis (ECU/100 kg) (1) Τιμές πώλησεως (ECU/100 kg) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1) Preço de venda (ECUs/100 kg) (1)
---	--	---	---

## a) Carne sin deshuesar — Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

			A	B
France	— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des:</i> Catégorie C, classes U, R, O	500	130,00	140,00
Ireland	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from:</i> Steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O	1 200	125,00	135,00
Italia	— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti da:</i> Categoria A, classe U, R, O	1 670	117,00	127,00
	— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti da:</i> Categoria A, classe U, R, O	330	122,00	132,00
Nederland	— <i>Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van:</i> Stieren 1e kwaliteit / Catégorie A, classe R	1 065	130,00	140,00
United Kingdom Great Britain	— <i>Forequarters, cut at fifth rib with thin flank included in the forequarter, from:</i> Category C, class U, R, O	100	120,00	130,00
	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from:</i> Category C, class U, R, O	800	125,00	135,00
Northern Ireland	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from:</i> Category C, class U, R, O	100	125,00	135,00

## b) Carne deshuesada (2) — Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2) — Carne desossada (2)

Bundesrepublik Deutschland	— <i>Dünnung, stammend von:</i> Bullen A / Kategorie A, Klassen U, R	370	125,00	135,00
	— <i>Dünnung, stammend von:</i> Ochsen A / Kategorie C, Klassen U, R	507	125,00	135,00
Danmark	— <i>Ungtyre, 1. kvalitet, Kategori A, klasse R, O:</i> Øvrigt kød, forfjerdinger Bryst og slag	75 50	230,00 160,00	240,00 170,00
Ireland	— <i>From steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O:</i> Forequarters (excluding cube rolls) Plates and flanks Flanks Shins Shanks Plate Briskets Shins and shanks	100 50 50 25 10 25 40 10	230,00 160,00 160,00 205,00 205,00 160,00 220,00 205,00	240,00 170,00 170,00 215,00 215,00 170,00 230,00 215,00
United Kingdom	— <i>From steers / Category C, class U, R, O:</i> Briskets Thin flanks Striploin flank-edge Hindquarter skirt Flanks (plates) Chuck Caisse C	100 170 5 25 200 1 17	200,00 160,00 100,00 160,00 160,00 120,00 160,00	210,00 170,00 110,00 170,00 170,00 130,00 170,00

- (<sup>1</sup>) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención, estos precios se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
- (<sup>1</sup>) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (<sup>1</sup>) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (<sup>2</sup>) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.
- A. Aplicables a las carnes destinadas a la elaboración de las conservas contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77.
- A. Finder anvendelse på kød bestemt til konserverfremstilling i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- A. Anwendbar für zur Herstellung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- A. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.
- A. Applicable to meat intended for the manufacture of preserves as specified in Article 1 (1) (a) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- A. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des conserves visées à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- A. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- A. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde conserven.
- A. Aplicáveis à carne destinada ao fabrico de conservas referidas no n° 1, alínea a), do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 2182/77.
- B. Aplicables a las carnes destinadas a la elaboración de los productos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77.
- B. Finder anvendelse på kød bestemt til fremstilling af produkter i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 2182/77.
- B. Anwendbar für zur Herstellung von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.
- B. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.
- B. Applicable to meat intended for the manufacture of products as specified in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 2182/77.
- B. Applicables aux viandes destinées à la fabrication des produits visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2182/77.
- B. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.
- B. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten.
- B. Aplicáveis à carne destinada ao fabrico dos produtos referidos no n° 1, alínea b), do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 2182/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/86 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 142/86 relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 142/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/86 <sup>(4)</sup>, sono stati messi in vendita, per esportazione, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che occorre tener conto di determinate possibilità supplementari di smercio per le carni detenute da taluni organismi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino, il regolamento (CEE) n. 142/86 è modificato come segue:

la quantità « 5 000 » t è sostituita da « 10 000 t » e la data « 1° maggio 1984 » è sostituita da « 1° ottobre 1984 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1722/86 DELLA COMMISSIONE**

del 2 giugno 1986

**relativo all'apertura di una gara per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio<sup>(3)</sup> prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85<sup>(5)</sup>, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara; che attualmente esistono possibilità di esportazione per l'olio d'oliva;

considerando che, al fine di evitare ogni problema durante l'esportazione, è necessario precisare che i prodotti da esportare devono avere sul loro imballaggio immediato una delle denominazioni previste all'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato in modo che gli operatori comunitari vengano a trovarsi a parità di condizioni concorrenziali con gli operatori dei paesi terzi; che, pertanto, gli oli venduti nel quadro del presente regolamento non devono beneficiare né della restituzione all'esportazione prevista all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che, per evitare ogni rischio di pregiudizio alle correnti tradizionali di esportazione di olio in piccoli imballaggi, è opportuno limitare il numero dei paesi verso i quali l'olio può essere esportato; che a tale scopo è opportuno fare riferimento all'elenco dei paesi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3431/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, relativo all'aggiornamento della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri<sup>(6)</sup>;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85<sup>(8)</sup>, stabilisce i mezzi di prova da fornire per provare l'importazione in un paese terzo;

considerando che per le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento italiano, cioè l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita a fini di esportazione di circa 3 000 t di olio di sansa di oliva.

2. Le quantità aggiudicate sono destinate ad essere esportate nei paesi d'Africa, del Vicino e Medio Oriente, nonché nell'Unione Sovietica di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il bando di gara è pubblicato il 10 maggio 1986.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse presso la sede dell'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

*Articolo 3*

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, entro e non oltre il 12 giugno 1986, alle ore 14 (ora locale).

*Articolo 4*

1. Le offerte sono fatte per un olio di sansa di oliva avente 10 gradi di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità differente da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, aumentato o diminuito secondo la tariffa che figura qui di seguito:

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1985, pag. 1.

- meno di 10 gradi sino a 8 gradi di acidità:  
aumento di 2 964 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto ai 10 gradi;
- meno di 8 gradi di acidità:  
aumento supplementare di 2 519 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in meno rispetto a 8 gradi;
- più di 10 gradi di acidità:  
diminuzione di 2 964 Lit per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 10 gradi.

#### Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi 3 giorni dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

#### Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

#### Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA entro e non oltre il 7 del mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

#### Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 30 000 Lit/100 kg.

La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 100 000 Lit/100 kg di olio di sansa di oliva.

2. Per applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo è svincolata solamente qualora sia fornita la prova che il prodotto è stato importato in uno dei paesi dell'Africa, del Vicino e Medio Oriente nonché dell'Unione Sovietica, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3431/85, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore, o ha raggiunto una delle destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

3. Tuttavia, gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dall'obbligo di fornire i mezzi di prova di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, diversi dal documento di trasporto, nel caso di un'operazione che presenti garanzie sufficienti in ordine all'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione verso uno dei paesi che figurano nel paragrafo 2 del presente articolo.

#### Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 4 000 Lit/100 kg.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/86 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1986

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83<sup>(6)</sup> ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supple-

mentari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE<sup>(7)</sup>, (CEE) n. 564/68<sup>(8)</sup>, (CEE) n. 998/68<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83<sup>(10)</sup>, (CEE) n. 2260/69<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, e (CEE) n. 1570/71<sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1986.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.<sup>(4)</sup> GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.<sup>(6)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.<sup>(8)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.<sup>(9)</sup> GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.<sup>(10)</sup> GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.<sup>(11)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.<sup>(12)</sup> GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/86 DELLA COMMISSIONE**

del 2 giugno 1986

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1706/86<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.  
(<sup>3</sup>) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.  
(<sup>4</sup>) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 87.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	47,03 40,68 ( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/86 DELLA COMMISSIONE****del 2 giugno 1986****recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1795/85 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1795/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1308/86<sup>(4)</sup>, ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido destinato alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera

che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione<sup>(5)</sup>, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1795/85 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 3. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

## ALLEGATO

## Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della tassa di compensazione <sup>(1)</sup>	Paese d'origine delle importazioni
ex 10.05	Granturco :		
	A. ibrido, destinato alla semina :		
	I. ibridi doppi e ibridi top cross	0,9	USA
		4,4	Ungheria
		28,5	Romania
		28,5	Altri paesi <sup>(2)</sup>
	II. ibridi a tre vie	9,1	Austria
		25,0	Ungheria
		31,3	Romania
		34,3	Argentina
		34,3	Altri paesi <sup>(3)</sup>
	III. ibridi semplici	0,3	Austria
		38,0	USA
		65,0	Ungheria
		103,9	Romania
	120,9	Canada	
	120,9	Altri paesi <sup>(4)</sup>	

<sup>(1)</sup> Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna e il Portogallo, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla tariffa doganale comune, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

<sup>(2)</sup> Ad eccezione del Canada, dell'Austria e della Iugoslavia.

<sup>(3)</sup> Ad eccezione del Canada, degli USA, del Cile, del Giappone e della Iugoslavia.

<sup>(4)</sup> Ad eccezione della Bulgaria e della Iugoslavia.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## OTTAVA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1986

che adegua al progresso tecnico gli allegati II, IV, e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(86/199/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE, del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/179/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, ai fini della tutela della sanità pubblica, è opportuno fissare dei criteri di purezza per l'esaclorofene e il triclorocarbone;

considerando che sulla base delle informazioni disponibili talune sostanze e conservanti autorizzati provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri debbono essere definitivamente vietati o mantenuti per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato II il testo del numero 221 è sostituito dal seguente: « 221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V e nell'allegato VI, parte prima ».

- 2) L'allegato IV, parte prima, e l'allegato VI, prima e seconda parte, sono sostituiti dagli allegati che figurano negli allegati 1 e 2 della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che a decorrere dal 1° gennaio 1988 né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità immettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1989.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1986.

*Per la Commissione*

G. VARFIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 del 24. 5. 1986, pag. 40.

## ALLEGATO I

## \* ALLEGATO IV

## PARTE PRIMA

## ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni		
a	b	c	d	e	f	g
1	Alcole metilico	Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico	5 % calcolato in % degli alcoli etilico e isopropilico			31. 12. 1987
2	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	Propulsore di aerosol	35 % In caso di miscela con il cloruro di metilene, la concentrazione totale non può superare il 35 %		Non vaporizzare in direzione di fiamma o di un corpo incandescente	31. 12. 1987
3	3,4,5 tribromosalicilanilide (tribromsalan (7))	Sapone deodorante	1 %	Criterio di purezza: 3,4,5 tribromosalicilanilide: minimo 98,5 % Altri bromosalicilanilidi: massimo 1,5 % 4,5 dibromosalicilanilidi: massimo 0,1 % Bromuro inorganico: massimo 0,1 % espresso come NaBr	Contiene tribromosalicilanilide	31. 12. 1987
4	2,2'-ditiobispiridin-1,1'-diosido (prodotto di addizione con il solfato tridrato di magnesio) — (pirtione disolfuro + solfato di magnesio)	Unicamente nei preparati per la cura dei capelli. eliminati per risciacquo dopo l'applicazione	1 %	Come conservante (vedi allegato VI, parte seconda, n. 13)		31. 12. 1986
5	Fenossipropanolo	— Unicamente per i prodotti eliminati per risciacquo — Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca	2,0 %	Come conservante (vedi allegato VI, parte seconda, n. 14)		31. 12. 1986 *

*ALLEGATO 2**« ALLEGATO VI***ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI****PREMESSA**

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (\*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio : come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.
3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorirne la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
4. Nel presente elenco si intendono per :
  - sali : i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine ; degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato ;
  - esteri : gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura : « contiene formaldeide », qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

Parte prima

## ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido benzoico, suoi sali ed esteri (*)	0,5 % (acido)		
2	Acido propionico e suoi sali (*)	2 % (acido)		
3	Acido salicilico e suoi sali (*)	0,5 % (acido)	Da non usare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (*)
4	Acido sorbico e suoi sali (*)	0,6 % (acido)		
5	Formaldeide e paraformaldeide	0,2 % (salvo per l'igiene della bocca) 0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera	Vietato nei generatori aerosol (spray)	
6	2,2' -diidrossi — 3,3' 5,5' 6,6' — esacloro-difenil-metano-(esaclorofene)	0,1 %	— Vietato nei prodotti per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni e in quelli per l'igiene intima — Criterio di purezza: esente da 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni. Contiene esaclorofene
7	O-fenilfenolo e suoi sali (*)	0,2 % espresso in fenolo		
8	Piridin-1-ossi-2-titolo, sali di zinco (*) (zinco piritione)	0,5 %	Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca	
9	Solfiti e bisolfiti inorganici (*)	0,2 % espresso in SO <sub>2</sub> libero		
10	Iodato di sodio	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura	

(\*) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto dei tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
11	1,1,1-Tricloro-2-metilpropanolo-2 (Clorobutanolo)	0,5 %	Vietato negli aerosol (spray)	Contiene clorobutanolo
12	Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (*)	0,4 % (acido) per un estere 0,8 % (acido) per le miscele di esteri		
13	Acido deidoracetico e suoi sali	0,6 % (acido)	Vietato negli aerosol (spray)	
14	Acido formico (*)	0,5 % (acido)		
15	1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)	0,1 %		
16	Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiomersale)	0,007 % (in Hg) In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %	Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi	Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico
17	Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)	Idem	Idem	Contiene composti fenilmercurici
18	Acido undecilinico e suoi sali (*)	0,2 % (acido)	Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8	
19	Ammينو-5bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (*) (esetidina)	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo Vedi allegato VI, parte seconda, n. 18.	
20	5-bromo-5-nitro-1,3-diossano	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo Evitare la formazione di nitrosammine Vedi allegato VI, parte seconda, n. 7	
21	2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) (*)	0,1 %	Evitare la formazione di nitrosammine	
22	Alcole dicoloro- 2,4-benzilico (*)	0,15 %		
23	3,4,4'-tricolorcarbanilide (*) (tricolorcarbano)	0,2 %	Criteri di purezza: 3-3'-4,4'-tetracoloroazobenzene < 1 ppm 3-3'-4,4'-tetracoloroazobenzene < 1 ppm	

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
24	p-cloro-m-cresolo (*)	0,2 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose	
25	2,4,4'-tricoloro-2' idrossidifenilietere (*) (tricolosan)	0,3 %		
26	Paraclorometaxilenolo (*)	0,5 %		
27	Imidazolidimilurea (*)	0,6 %		
28	Poliesametilendiguamide cloridrato (*)	0,3 %		
29	2-fenossietanolo (*)	1,0 %		
30	Esametilentetramina (*) (metenamina)	0,15 %		
31	Cloruro di 1-(3-cloroalli)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200)	0,2 %		
32	1-imidazolil-1(4-clorofenossi) 3,3-dimetilburtan-2-one (*)	0,5 %		
33	Dimetiolo, dimetilidantoina (*)	0,6 %		
34	Alcole benzilico (*)	1,0 %		
35	1-idrossi-4-metile-6 (2,4,4-trimetil-pentil)2-biridone e suo sale monoetanolammico (*)	1,0 % 0,5 %	Nei prodotti eliminati per risciacquo Negli altri prodotti	
36	1,2-dibromo-2, 4-dicianobutano	0,1 %	Da non usare nei prodotti per la protezione solare	
37	3,3'-dibromo -5,5'-dicloro -2,2'-diidrossidifenilmetano (*)	0,1 %		
38	Isopropil-m-cresolo	0,1 %		
39	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4-isotiazolin-3-one + cloruro di magnesio e nitrato di magnesio	0,003 % (di una miscela in proporzione di 3 : 1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)		

PARTE SECONDA  
ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
a	b	c	d	e	f
1	Acido bórico (*)	a) 0,5 % b) 3,0 %	a) Prodotti per l'igiene della bocca b) Altri prodotti		31. 12. 1988
2	Etere p-clorofenilglicerico (*) (clorfenesine)	0,5 %			31. 12. 1987
3	1,3-di- (4-amidino-2-bromofenossi)-n-propano (dibromopropamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)	0,1 %			31. 12. 1988
4	bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetilammonio (*)	0,1 %			31. 12. 1988
5	3-eptil-2-(3-eptil-4-metil-4-tiazolin-2-ilidenemetil)-4-metil-tiazolinio (ioduro di)	0,002 %	Crema, lozioni da toilette, shampoo		31. 12. 1988
6	4,4-dimetil-1,3-ossazolidina	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo. Il pH del prodotto finito non deve essere inferiore a 6		31. 12. 1989
7	5-bromo-5-nitro-1,3 diossano (*)	0,1 %	Unicamente nei prodotti non eliminati per risciacquo. Evitare la formazione di nitrosamine. Vedi allegato VI, parte prima, n. 20		31. 12. 1987
8	Acido undecilenico: esteri, amido, mono e dietanolamidi e sulfosuccinati (*)	0,2 % (acido)	Vedi allegato VI, parte prima, n. 18		31. 12. 1987
9	2-benzil-4-clorofenolo	0,2 %			31. 12. 1987
10	N-metilolcloracetamide	0,3 % espresso in cloracetammide	Nei prodotti eliminati con sciacquatura		31. 12. 1987
11	Canfosolfonato di bis (N-oxopiridil-2-tio) — alluminio (cansilato di alluminio piritone)	0,2			31. 12. 1986

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta	Autorizzato fino al
a	b	c	d	e	f
12	N-(triclorometil) cicloexen-4- di carbossimide 1,2 (captan)	0,06 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose		31. 12. 1986
13	2,2'-ditiobispiridin-1,1'-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio) (*) (pirtione disolfuro + solfato di magnesio)	0,2 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo		31. 12. 1986
14	Fenossipropanolo	1,0 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo		31. 12. 1986
15	Cloruro di disobutilfenossietil-dimetilbenzil-ammonio (*)	0,1 %	Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose		31. 12. 1986
16	Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (*)	0,25 %			31. 12. 1986
17	N-(idrossimetil)-N-(1,3-di-idrossimetil-2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-N'-(idrossimetil) urea	0,5 %			31. 12. 1987
18	Ammino-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (*) (esetidina)	0,1 %	Vedi allegato VI, parte prima, n. 19		31. 12. 1987
19	Acido p-idrossibenzoico, estere benzilico	0,1 % (acido)			31. 12. 1988
20	1,6-di (4-amidinofenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (*)	0,1 %			31. 12. 1988
21	Benzilformale	0,2 %			31. 12. 1987
22	Cloracetammide	0,3 %		Contiene cloracetammide	31. 12. 1987
23	Acetato di dodecilguanidina (*)	0,5 % 0,1 %	Nei prodotti eliminati per risciacquo Negli altri prodotti		31. 12. 1986
24	Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6,esano (*) : acetato gluconato e cloridrato (cloresidina)	0,3 %			31. 12. 1987
25	Tri(B-idrossietil)-esaidrotriazina	0,2 %	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo	Contiene tri(B-idrossietil)-esaidrotriazina	31. 12. 1988

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 12 maggio 1986

**che istituisce un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura**

(86/200/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il coordinamento degli sforzi intrapresi nel settore della divulgazione dell'agronomia, previsto dall'articolo 41 del trattato, può avere massima efficacia ove sia garantita la collaborazione tra la Commissione e gli specialisti nazionali della materia, nel quadro di un comitato di esperti;

considerando che a tal fine appare opportuno istituire un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura, nel quale siano rappresentati i servizi di consulenza agricola degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la divulgazione delle informazioni in materia di agricoltura, in appresso denominato « comitato ».

*Articolo 2*

1. Il comitato è composto dei capi dei servizi di consulenza in materia di agricoltura degli Stati membri, ciascuno dei quali è assistito da uno specialista nel settore del trasferimento di informazioni.

2. Il capo di un servizio di consulenza può, di tanto in tanto e a sua discrezione, farsi sostituire, per qualsiasi riunione particolare, da un membro del proprio servizio che sia uno specialista in consulenza per quanto riguarda l'argomento in discussione nella suddetta riunione.

*Articolo 3*

La funzione di presidente delle riunioni del comitato è esercitata da un rappresentante della Commissione. La Commissione provvederà inoltre ad assicurare i servizi di segreteria del comitato.

*Articolo 4*

Il comitato può essere consultato dalla Commissione sui metodi e sui mezzi più efficaci per:

- a) migliorare l'efficienza, dal punto di vista pratico, dell'inventario comunitario delle ricerche agronomiche (AGREP) e della base di dati agricoli FAO/CEE (EUR-AGRIS);
- b) fornire alla Commissione, in collegamento con il comitato permanente della ricerca agronomica, tutte le informazioni opportune sui problemi dell'agricoltura e

delle aziende agrarie, la cui soluzione è fondamentale per poter continuare la realizzazione della politica agraria comune;

- c) esprimere in un linguaggio comprensibile per i servizi di consulenza e per gli agricoltori i risultati dei programmi comunitari di ricerca;
- d) migliorare, in caso di necessità, il contenuto, i metodi di applicazione e l'efficacia delle misure di politica strutturale in qualsiasi area o regione della Comunità;
- e) comunicare tutte le informazioni opportune su altri aspetti importanti della politica agraria comune alle persone che operano in agricoltura nella Comunità.

*Articolo 5*

1. I membri del comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

2. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in carica fino al momento in cui si provvederà alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato. Il mandato di un membro può altresì essere revocato qualora il servizio di consulenza dal quale dipende ne chiedi la sostituzione. In tali casi, il servizio di consulenza in causa provvede, previa consultazione della Commissione, alla sostituzione del membro interessato per il periodo residuo del triennio considerato.

4. I membri del comitato non sono remunerati per i servizi prestati.

5. La Commissione pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a scopo informativo, l'elenco dei membri del comitato.

*Articolo 6*

Il comitato può istituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori. Il comitato è convocato, se necessario, dalla Commissione. Alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro partecipano anche i rappresentanti dei servizi della Commissione interessati.

*Articolo 7*

1. I lavori e le deliberazioni del comitato non sono seguiti da votazione.

2. Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha facoltà di fissare un termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

3. I pareri formulati da ciascuno dei servizi di consulenza rappresentati figurano in un resoconto delle deliberazioni che è trasmesso alla Commissione.

4. Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegare al resoconto.

#### *Articolo 8*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato, qualora la Commissione li informi

che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione interessati.

#### *Articolo 9*

La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 1986.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1986.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 352 del 30 dicembre 1985)*

Il dodicesimo punto di rettifica pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 72 del 15 marzo 1986, pagina 47, è soppresso.

---

**Rettifica della decisione 86/19/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 29 del 4 febbraio 1986)*

Pagina 30, ΕΣΣΔ

| Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας

*anziché:* « 11. 6. 1969 »,

*leggi:* « 11. 6. 1929 ».

---